



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Indice

FINALITÀ	3
ART.1 DEFINIZIONI	3
ART.2 OGGETTO	3
ART.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE	4
ART.4 INIZIATIVA DI SPONSORIZZAZIONE	4
ART.5 AVVISO INFORMATIVO	4
ART.6 OFFERTE	5
ART.7 ORGANISMO DI VALUTAZIONE ETICA	5
ART.8 SPONSORIZZAZIONI PLURIME ED ESCLUSIVA	5
ART.9 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	5
ART.10 BUDGET	6
ART.11 RINVIO	6
ART.12 ENTRATA IN VIGORE	6

FINALITÀ

Il presente regolamento, in applicazione dell'art 26 del D lgs 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i. dell'art. 43 della L. 449/97, dell'art. 30, comma 8, lettera C della Legge 488/99, del comma 108, lettera e) della legge n.228 del 24 dicembre 2012, s.m.i. disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare alla LILT una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell' organizzazione ed a realizzare maggiori economie o maggiori entrate, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali erogati e, a titolo esemplificativo:

- realizzare progetti di umanizzazione;
- finanziare corsi di formazione per l'aggiornamento del personale;
- contribuire alla realizzazione di eventi congressuali e divulgativi;
- finanziare campagne di comunicazione, prevenzione ed informazione rivolte ai cittadini;
- finanziare l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche o di nuove attrezzature sanitarie.

Esulano dalla disciplina del presente regolamento le donazioni e, più in generale, tutti gli, atti di liberalità, in qualunque forma realizzati, i quali non presuppongono alcun obbligo da parte della LILT.

ART 1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per "contratto di sponsorizzazione" un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, finalizzato al sostegno di specifici progetti e/o iniziative aziendali, concluso con soggetti privati o associazioni senza fine di lucro, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, prestazioni, attività, beni e servizi previsti nei piani di spesa aziendali, mediante il quale la LILT offre ad un terzo, che si obbliga ad effettuare una determinata controprestazione, la possibilità di promuoverne il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, in apposite e predeterminate forme, luoghi e spazi, nell'ambito delle strutture aziendali e di legare il proprio brand a progetti di interesse collettivo ad alto contenuto valoriale, ottenendone un ritorno di immagine;
- b. per "sponsorizzazione" ogni contributo di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente alla LILT da terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione";
- c. per "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- d. per "sponsee" il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor, nelle modalità previste dal contratto; (in questo caso la LILT)
- e. per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla LILT per la pubblicità dello sponsor;

ART 2. OGGETTO

Con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor eroga alla LILT :

- somma in denaro;
- fornitura di beni, attrezzature;
- servizi o lavori.

Lo Sponsee (LILT) si assume l'obbligo di dare visibilità allo sponsor nelle modalità definite nel contratto.

ART. 3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- prodotti farmaceutici;
- attrezzature/beni per il funzionamento/manutenzione/uso dei quali sia previsto l'acquisto di materiale di consumo o assistenza per cui non esista mercato concorrenziale;
- prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- in contrasto con le normative vigenti.

Non verranno inoltre prese in considerazione proposte di sponsorizzazione allorché la LILT:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ci siano costi correlati che facciano venir meno la convenienza;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
- le offerte non siano conformi a quanto previsto dal successivo art.6.

E' fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

ART. 4 INIZIATIVA DELLA SPONSORIZZAZIONE

Le sponsorizzazioni possono avere origine:

- a. per iniziativa spontanea della LILT inoltrata su apposito modulo alla Direzione Generale (ALL.1)
- b. per iniziativa di sponsor pubblici o privati, su proposta presentata su apposito modulo (ALL.2) alla Direzione Generale

In entrambe le ipotesi, la Direzione Generale, sentito l'Organismo di Valutazione Etica (cfr. OVE), valutato l'interesse aziendale e la conformità al presente regolamento, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione, autorizza la pubblicazione dell'avviso informativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5 AVVISO INFORMATIVO

L'avviso informativo (ALL.3) è redatto e pubblicato, per almeno 15 gg, sul sito internet istituzionale, unitamente allo schema di contratto (ALL.4), a cura della Direzione Generale e contiene:

- la descrizione degli elementi essenziali del progetto/evento/attività oggetto di sponsorizzazione
- la durata del progetto o data dell'evento
- la descrizione degli obblighi di sponsor e sponsee
- il valore economico del progetto

- le modalità ed i termini di presentazione delle offerte

ART. 6 OFFERTE

Le offerte devono essere presentate in forma scritta (ALL.5), entro il termine e con le modalità indicate nell'avviso (ALL.3).

Nell'offerta il contributo proposto dovrà essere valutato e quantificato con la specifica indicazione del compenso, oltre ad IVA; dovranno essere altresì indicati: eventuali oneri di gestione o impianto a carico della LILT, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso, da parte del proponente, dei requisiti di cui all'art.38 del D lgs n.163 del 2006 e s.m.i. e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi del piano triennale della prevenzione della corruzione e della normativa vigente in materia.

La LILT può, inoltre, decidere di affidare l'incarico per la ricerca degli sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs 163/06.

ART. 7 ORGANISMO DI VALUTAZIONE ETICA (OVE)

Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnico - sanitari e la conseguente valutazione circa la sussistenza di potenziali conflitti di interesse relativamente ai prodotti e alle iniziative oggetto di sponsorizzazione, è istituito l'Organismo di Valutazione Etica (OVE) all'interno della LILT.

Tale Organismo esprime parere sulla pubblicazione dell'avviso informativo e parere vincolante sull'accettazione delle offerte. Tale parere può essere acquisito anche con trasmissione di comunicazione scritta ai singoli componenti, nella quale siano evidenziati gli elementi essenziali.

Fanno parte dell'OVE:

- l'Avv. Concetta Stanizzi – *Vice Presidente della LILT*
- il Dott. Mauro Valentini – *Consigliere della LILT*
- il Dott. Domenico Rivelli – *Consigliere della LILT*

L'OVE può essere integrato con ogni altra figura professionale che si ritenga opportuno interpellare, a seconda della tipologia di sponsorizzazione.

L'OVE decide a maggioranza dei propri componenti.

Nell'ipotesi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in merito al progetto, ogni componente è tenuto all'astensione.

L'OVE è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e, se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART.8 SPONSORIZZAZIONI PLURIME ED ESCLUSIVA

Qualora nell'avviso non siano previste procedure di scelta dello sponsor sono ammesse le sponsorizzazioni plurime, da parte cioè di diversi sponsor.

Nell'ipotesi di procedura comparativa, l'organismo di valutazione etica effettua una valutazione di tutte le offerte, secondo la normativa in materia di appalti.

ART.9 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione tra Sponsor e la LILT è stipulato, a seguito di accettazione dell'offerta, dal Direttore Generale.

Nell'offerta i soggetti interessati possono indicare eventuali modifiche o migliorie allo schema di contratto allegato all'avviso. Di esse si tiene conto in fase di stesura definitiva del contratto, previo accordo tra le parti, ed a condizione che le stesse non alterino la sostanza dello schema allegato all'avviso pubblico.

ART. 10 BUDGET

Le entrate derivanti da sponsorizzazioni costituiscono entrate proprie del bilancio dell'Ente.

L'introito per la LILT avviene mediante emissione di fattura per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA in ragione di legge.

.

ART.11 RINVIO

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinate da altre fonti regolamentari: - le donazioni ed i comodati d'uso, le erogazioni liberali da parte di privati, Onlus o Fondazioni bancarie e le sperimentazioni cliniche.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.

Allegati

ALL. 1 richiesta di sponsorizzazione

ALL. 2 proposta di sponsorizzazione

ALL. 3 avviso informativo

ALL. 4 schema di contratto

ALL. 5 offerta